



Delibera della Giunta Regionale n. 465 del 18/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 3 - Osservatori ambient. - documen. ambientale - coord. e contr. ambienti reg.

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. N. 243 DEL 08.05.2015 AVENTE AD OGGETTO: D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, E SS.MM.II. RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" EMISSIONI IN ATMOSFERA. REVISIONE E AGGIORNAMENTO PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR 5 AGOSTO 1992 N. 4102 - MODIFICHE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 4, punto "d)", del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, tenuto conto delle Linee Guida statali e relativi valori di emissione, la Regione Campania ha adottato la D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992, ad oggetto: "art 4 punto d) DPR 203/88 -Fissazione dei valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. Con allegato";
- b. l' allegato alla DGR 4102/92 è suddiviso in quattro parti:
 - Parte I-Settori produttivi;
 - Parte II- Definizione del criterio delle migliori tecniche disponibile. Caratterizzazione degli impianti di abbattimento;
 - parte III - limiti e prescrizioni per ciascun settore produttivo;
 - parte IV - campionamento ed analisi;
- c. il DPR 203/88 è stato abrogato dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.-(T.U. ambientale);

RILEVATO CHE

- a) la Regione Campania- Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, con D.D. n. 571 del 10 dicembre 2012, ha avviato il "Progetto per l'organizzazione delle competenze e per la revisione e l'aggiornamento delle procedure autorizzative, a seguito delle modifiche normative al Testo Unico Ambientale e del nuovo ordinamento regionale di cui alla D.G.R. n. 478 del 10.09.2012", istituendo, a tal fine, apposito "Gruppo di Lavoro", suddiviso in 3 sottogruppi, ciascuno con competenze specifiche;
- b) l'elaborazione di un nuovo regolamento emissioni in atmosfera , è stata affidata al **sottogruppo "B"**, composto dal rappresentante della Direzione Generale , quale coordinatore del gruppo, e da un rappresentante di ciascuna UOD "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" territorialmente competenti;
- c) per la ricerca scientifica e consulenza tecnica è stata interpellata l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in qualità di Ente Strumentale della Regione Campania, ai sensi della L.R.29 luglio 1998, n. 10, integrata e modificata dalla L.R.10 novembre 2011, n. 17;

CONSIDERATO

- a) che con l'adozione della D.G.R. 08/05/2015, n. 243 sono stati approvati documenti tecnici (allegato n. 1: elenco dei settori produttivi; allegato n. 2: schede tecniche dei sistemi d'abbattimento; allegato n. 3: metodiche di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera) a parziali modifiche delle corrispondenti disposizioni introdotte dalla D.G.R. 05/08/1992, n. 4102;
- b) che ciò non ha avuto alcun effetto circa l'obbligo di applicazione ai sistemi d'abbattimento delle migliori tecniche disponibili, come stabilite e definite dal D. lgs. 03/04/2006, ss. mm. ii. (art. 5¹, lettera "I-ter");, anche in considerazione della previsione riportata nella citata D.G.R. n. 4102/1992 (introduzione alla parte 2), secondo cui s'intendono per tali i sistemi "...in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del carico inquinante dell'effluente gassoso...";
- c) che inoltre quest'ultima disposizione consentiva, in luogo di quelli classificati, l'installazione e l'utilizzo di sistemi di abbattimenti diversi, "...purché in grado di assicurare una efficienza di abbattimento del carico inquinante superiore al 90%...";

- d) che tale deroga, non esclusa dalla D.G.R. n. 243/2015, è da confermarsi espressamente al fine di rimuovere le incertezze interpretative verificatesi finora;

CONSIDERATO altresì

- a) che, a seguito di segnalazione, sono state riscontrate alcune inesattezze nella scheda “Abbattitori a carboni attivi. Tipo: a carboni attivi a strato sottile con riattivazione esterna” presente nell’Allegato 2- pagina 7;
- b) che il Gruppo di Lavoro, appositamente convocato, ha verificato le inesattezze e ha concordato sulla necessità di una rettifica con la sostituzione della scheda errata;
- c) che il rappresentante ARPAC in seno al Gruppo di Lavoro si è impegnato a rielaborare la scheda e a trasmetterla successivamente alla DG Ambiente –ex UOD n. 13 (ora UOD n. 03) al fine della predisposizione degli atti consequenziali:

PRESO ATTO

- a) che l’ARPAC, con nota mail del 14.06.2017 ha trasmesso la scheda “Abbattitori a carboni attivi. Tipo: a carboni attivi a strato sottile con riattivazione esterna” opportunamente corretta ;

VISTI

- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la D.G.R. n. 243 del 08.05.2015;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti, di:

- 1) **di sostituire**, a parziale modifica della DGR n. 243/2015, la scheda “Abbattitori a carboni attivi. Tipo: a carboni attivi a strato sottile con riattivazione esterna” presente nell’Allegato 2- pagina 7 della citata DGR 243/2015, con la scheda allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- 2) **di consentire** l’installazione e l’utilizzo di sistemi di abbattimento diversi da quelli di cui alle schede tecniche approvate con la citata D.G.R. n. 243/2015 purché sia formalmente dimostrata la loro capacità di assicurare un’efficienza di abbattimento del carico atmosferico inquinante superiore al 90%;
- 3) **di definire** come “**Migliore tecnologia disponibile e caratteristiche dei sistemi di abbattimento**”, già introdotta dalla D.G.R. n. 4102/1992 il testo seguente:
 - a) per miglior tecnica disponibile s’intende un sistema che al momento della sua adozione sia reperibile sul mercato e in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa del carico inquinante dell’effluente gassoso.
 - b) nel presente allegato sono indicate le tecnologie ritenute più efficienti per l’abbattimento delle emissioni atmosferiche inquinanti e le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi individuati.
 - c) i loro parametri costruttivi e di funzionamento sono considerati come rappresentativi di una realtà tecnica attuale e sono aggiornabili ogni tre anni secondo l’evoluzione tecnologica.

L’installazione e l’utilizzo di sistemi diversi da quelli classificati nelle schede tecniche approvate con la citata D.G.R. n. 243/2015 sono consentiti, dietro formale dimostrazione (stimata o misurata, secondo il caso) della loro efficienza superiore al 90%.

- 4) **confermare** che i limiti e le prescrizioni per ciascun settore produttivo applicabili, ove diversi e più restrittivi della normativa nazionale, restano quelli previsti dalla D.G.R. n.4102/92;
- 5) **trasmettere** il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta, alle UU.OO.DD. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e alla Direzione Generale dell' ARPAC;
- 6) **inviare** all' Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto per l'integrale pubblicazione.

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI

TIPO: A CARBONI ATTIVI, A STRATO SOTTILE, CON RIATTIVAZIONE ESTERNA

Campo di applicazione: abbattimento composti organici volatili e vapori di mercurio

Provenienza degli inquinanti:

1. operazioni di dry cleaning con COV o COC senza utilizzo di idrofluoroclorocarburi;
2. operazioni di verniciatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di vario tipo con prodotti a solvente.

Indicazioni operative

- **Temperatura:** preferibilmente $\leq 45^{\circ}$ per i composti organici volatili. Valori superiori sono accettati in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del fluido da trattare e da valutare per caso specifico.
- **Tipo di C.A.:** di origine sia vegetale che minerale.
- **Superficie specifica (regola generale):**
 1. per basse concentrazioni carboni a bassa attività: $\geq 800 \text{ m}^2/\text{g}$ per concentrazioni di COV $\leq 600 \text{ mg/m}^3$;
 2. per medie concentrazioni carboni a media attività: $\geq 1000 \text{ m}^2/\text{g}$ per concentrazioni di COV comprese tra 600 e 3.000 mg/m^3 .
(Dato l'ampio utilizzo dell'indice di CTC o dell'indice di benzene si precisa che:
 $800 \text{ m}^2/\text{g} \approx 25-27 \text{ ind. benzene}/50-55 \text{ Ind. CTC}$;
 $1.000 \text{ m}^2/\text{g} \approx 30-35 \text{ ind. benzene}/65-70 \text{ Ind. CTC}$).
- **Altezza del letto:** $> 25 \text{ mm}$ (comunque almeno 10 volte superiore al diametro del carbone utilizzato).
- **Tipo di fluido rigenerante:** nessuno.
- **Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso del C.A.:** $< 0.5 \text{ m/s}$.
- **Tempo di contatto:** $> 0,05 \text{ s}$.
- **Umidità relativa:**
 1. $\leq 60\%$ per lo sfruttamento ottimale del letto;
 2. 60% in presenza di condizioni e/o COV particolari.
- **Tasso di carico:**
 1. 12% per COV;
 2. 25% per il percloroetilene.
- **Sistemi di controllo:** flussi di massa di COV $\geq 100 \text{ Kg/h}$ (per flussi di massa di COV in ingresso inferiori a 100 Kg/h dev'esser previsto un contatore grafico non tacitabile, con registrazione degli eventi).
- **Manutenzione:** sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di carico.
- **Informazioni aggiuntive:**
 1. installazione a monte di un sistema di prefiltrazione ed assenza di MEK e metilmetacrilato monomero nell'effluente gassoso;
 2. la rigenerazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso soggetti esterni.